

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 1 febbraio 2013, n. 1

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 30 settembre 2013.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2

Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"

1. La legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 febbraio 2013

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
- Art. 2 - Abrogazione della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Daniele Stival, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2012, n. 36/ dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 gennaio 2013, dove ha acquisito il n. 330 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;
- La Quarta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 gennaio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta commissione consiliare, consigliere Davide Bendinelli e su relazione di minoranza della Quarta commissione consiliare, consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 gennaio 2013, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 il Consiglio regionale ha disposto la rideterminazione dei termini di validità del piano faunistico-venatorio regionale 2007/2012 (PFVR, approvato con legge regionale 1/2007) aggiornando il termine di validità di cui trattasi al 31 gennaio 2013.

Detta proroga di validità si rendeva necessaria in relazione alle incombenze connesse all'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) applicata al PFVR ed ai correlati piani faunistico-venatori provinciali, secondo un articolato ed innovativo approccio metodologico in grado di affrontare contestualmente, nell'ambito di detto procedimento valutativo, i due livelli di pianificazione faunistico-venatoria che in tal modo trovavano finalmente composizione funzionale a fronte di una incerta definizione dei rapporti di interdipendenza, così come appare dalla lettura degli articoli 8 e 9 della legge regionale 50/1993.

Il percorso di pianificazione così venuto ad orientarsi in virtù di detta impostazione metodologica, correlata appunto agli adempimenti di VAS, si è quindi venuto a sviluppare nel corso del 2012 (anno di proroga) pervenendo all'approvazione del documento preliminare di indirizzo (con DGR n. 1728 del 7 agosto 2012), ad avvenuta acquisizione del preliminare parere favorevole della Commissione VAS.

La novità metodologica ha richiesto e sta tutt'ora richiedendo uno sforzo non indifferente da parte delle amministrazioni provinciali chiamate a confrontarsi finalmente con precisi e rigorosi indirizzi tecnico-scientifici volti a risolvere in maniera definitiva le disomogeneità registratesi in sede di predisposizione degli strumenti di piano in scadenza (giova, ad esemplificazione, richiamare il problema della uniformità nella rappresentazione del territorio a fini faunistico-venatori).

Tenuto conto del positivo sviluppo dei lavori presso le province e presso la Regione medesima, lavori che debbono peraltro coordinarsi secondo i tempi richiesti per un espletamento corretto della richiamata procedura VAS, procedura che ha in sé sia significati di natura tecnica ma anche politica, nella misura in cui impone un confronto serrato e strutturato con i vari portatori di interesse e con il pubblico in generale, si deve provvedere ad una seconda ultima proroga del PFVR 2007-2012, rideterminando al 30 settembre 2013 la data di scadenza già fissata al 31 gennaio 2013 dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 8/2012.

In quanto all'abrogazione della citata legge regionale 8/2012, si evidenzia che si è appalesata la necessità di "disattivare" il procedimento derogatorio di cui all'articolo 1 comma 2 della legge medesima, in quanto si deve salvaguardare la funzione di coordinamento a livello territoriale garantito dalle province nel raccogliere, assemblare ed istruire le istanze di modifica delle vigenti previsioni di piano, istanze che debbono essere trattate ed implementate secondo le procedure che assistono il processo pianificatorio in un'ottica necessariamente improntata ad un esame non estemporaneo ma bensì organico di tutte le nuove opzioni che connoteranno e qualificheranno i nuovi strumenti di piano. Aggiungasi che detta

procedura derogatoria, laddove le modifiche al piano comportino una diversa perimetrazione degli istituti di protezione, appare confliggente sia con il principio sancito dalla legge 157/1992 (articolo 10, comma 13) che impone il coinvolgimento dei proprietari dei fondi, sia con la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza ambientale.

La Prima Commissione consiliare ha espresso i propri pareri favorevoli di competenza nella seduta del 22 gennaio 2013.

Della relazione in aula è stato incaricato il Presidente della Quarta Commissione consiliare, Davide Bendinelli, correlatore il Consigliere Reolon.”

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Reolon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

si tratta, come ha detto il consigliere Bendinelli, di un provvedimento molto semplice in sé: la proroga del Piano Faunistico, però non si può non evidenziare che questa proroga avviene dopo una proroga che abbiamo già fatto il 7 di febbraio del 2012.

Il consigliere Bendinelli, relazionando sul progetto, attribuiva ad un fattore di tipo tecnico la necessità di arrivare a questa seconda proroga. Non è vero. È questo il punto che io contesto e contesto fino in fondo. C'è dietro una scelta di tipo politico, di avere voluto fare il Piano Faunistico nuovo, anziché scegliere l'aggiornamento del Piano vecchio, c'è dietro la scelta di aver voluto fare un Piano Faunistico nuovo con le complessità di cui lo si è caricato. Allora io non penso che i miei Colleghi abbiano letto la delibera 792 del giugno del 2011. Se avessero letto la delibera 792 del giugno 2011, i miei Colleghi si sarebbero resi conto che era ovvio che saremo arrivati alle proroghe, e non solo a quella del 2012 ma anche a questa, e forse ci arriveremo ancora dopo. E perché? Perché c'è un'impostazione del Piano Faunistico con una complessità tale che ha caricato sulle Amministrazioni provinciali un lavoro di una complessità, appunto, di una difficoltà che è ovvio che tutto si è bloccato.

Ma dietro ci sta anche la scelta di metterci soldi, allora noi abbiamo stanziato soldi per fare questo lavoro, non paghiamo i danni agli agricoltori, ma diamo soldi a quelli che ci fanno queste analisi per il Piano Faunistico Venatorio. Io la considero una scelta sbagliata, uso questo termine, non voglio dare altri aggettivi, la considero una scelta profondamente sbagliata, che noi non condividiamo perché è ovvio che ci dev'essere il Piano Faunistico Venatorio regionale che è previsto dalla legge. Ma anche qui hanno sbagliato i nostri predecessori e non questo Consiglio, quando hanno inserito la previsione del Piano Faunistico Venatorio regionale nella legge 50 del 1993.

Ho letto nella relazione il passo secondo il quale “la novità metodologica ha richiesto e sta tuttora richiedendo uno sforzo non indifferente da parte delle Amministrazioni provinciali”; lo ritengo uno sforzo pressoché impossibile. Ho letto il passo che dice “Amministrazioni provinciali chiamate a confrontarsi finalmente con precisi e rigorosi indirizzi tecnico-scientifici”. Ciò vuol dire che noi in quest'Aula diciamo che le Amministrazioni provinciali fino ad oggi hanno fatto i Piani Faunistici in modo incerto ed incoerente?

È come se dicessimo che finora si sono aperte le stagioni venatorie nel Veneto, si è lasciato andare a caccia nel Veneto su presupposti non di carattere scientifico, non rigorosi, non certi e non coerenti.

Per questi motivi noi, che pure siamo perché il Piano Faunistico, che è previsto dalla legge, ci sia, perché altrimenti non si può aprire la prossima stagione venatoria, però non possiamo votare a favore di questa proposta di proroga per i motivi che vi ho detto, perché votare a favore significherebbe avvallare una scelta o più scelte che sono state fatte, che comportano spese, non sono solo per realizzare il Piano, ma costi anche per la gestione dei Piani da parte delle Amministrazioni, che comportano difficoltà e maggiori burocrazie.”

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca